



Allegato 7 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA e Condomini

Scadenza condizioni economiche: 6 Luglio 2025



L'offerta **EASY CLICK P.IVA** è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA (imprese, professionisti, amministratori di condominio). Possono aderire all'offerta sia i Clienti già in fornitura con Simecom S.r.l., sia i titolari di un contratto di somministrazione di energia elettrica con un altro fornitore, che i Clienti che intendono richiedere l'apertura di un nuovo allaccio.

Il prezzo della **Componente Energia** applicato ai consumi orari di energia e alle relative perdite di rete sarà valorizzato al prezzo del PUN che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX - lato acquisto (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all'art.30, comma 4, lettera c, della delibera AEEG n. 111/06 del 30/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), incrementato di un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari a **0,010 euro/kWh**. Ove non fosse possibile la fatturazione oraria, ai consumi mensili della fornitura saranno associati i valori mensili dell'indice PUN per fascia, calcolato come media aritmetica mensile delle fasce orarie F1, F2, F3, così come definite all'art. 9.2 delle *Condizioni Generali* (Allegato 1). Nel caso in cui il contatore del Cliente sia di tipo totalizzatore, i consumi mensili saranno ripartiti su base oraria secondo il prelievo residuo di area dell'impresa distributrice di riferimento (delibera dell'AEEG n° 107/09 "TIS") e il prezzo applicato sarà pari al PUN medio pubblicato nel mese di riferimento. I valori di massimo e minimo raggiunti dall'indice PUN negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,1748 (F2) euro/kWh per il mese di Febbraio 2025 e 0,0949 (F3) euro/kWh per il mese di Aprile 2024.

Con riferimento al mese di **APRILE 2025**, corrispondono le seguenti quotazioni consuntive dell'**indice PUN**, suddiviso per fascia di consumo:

Fasce Orarie	PUN (euro/kWh)
F1	0,10542
F2	0,12659
F3	0,10456

rif: NV2506EVWPUN3FA

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi comprensivi di:

- Perdite di rete, corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definiti rispettivamente dagli artt. 40, 41 e 43 allegato A della Delibera ARERA n° 111/06 del 9 giugno 2006;
- Oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea delle emissioni CO₂;
- Oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili indicati all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n° 79;

I prezzi sopra riportati sono, invece, da considerarsi al netto di:

- Un Corrispettivo di Commercializzazione alla vendita (COM), del valore pari a 50,0 €/POD/anno;
- I Corrispettivi di Dispacciamento per il mercato libero, comprensivi di perdite di rete, previsti dalla normativa vigente così come applicati da Terna al Fornitore in conformità alle previsioni della del. 111/2006, incluso il Corrispettivo Capacity Market applicato al consumo in kWh e alle perdite di rete e pari alla somma del Corrispettivo Mercato Capacità, stabilito dall'ARERA con Delibera 638/2021/R/Eel e s.m.i., + 0,0015 €/kWh. In relazione al mese di Maggio 2025, il valore dei Corrispettivi di Dispacciamento e del Corrispettivo Capacity Market, al lordo delle perdite di rete, è pari a 0,01219 €/kWh;
- Una componente indicizzata ad aggiornamento mensile a copertura del costo profilo, definita dall'indice CCP dato dalla differenza tra 2- la media pesata per fasce del PUN per il prelievo residuo di area (definito dalla delibera dell'ARERA n.107/09 - "TIS") dell'impresa maggiore di distribuzione per la zona Nord e 1- la media pesata oraria dell'indice PUN; I valori di massimo e minimo raggiunti dall'indice CCP negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,00442 euro/kWh per il mese di Settembre 2024 e 0,00192 euro/kWh per il mese di Gennaio 2025. **La spesa per la materia energia**, data dalla somma della componente energia, della componente COM, e dei corrispettivi di dispacciamento e della quota amministrativa, rappresenta circa il 79% della spesa complessiva del cliente tipo (p.iva, con consumi annui attesi pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 6 kW);
- **Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore** Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione nonché gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) così come definiti dall'ARERA ai sensi del TIT e del TIME; La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 7% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo;
- **Spesa per gli oneri di sistema** Le componenti ASOS e ARIM così come definite ai sensi del TIT. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 14% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo;
- IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di energia elettrica (accise e addizionali provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it;
- Ogni altro onere, corrispettivo, maggiorazione previsto dall'ARERA in corso di fornitura.



Aggiornamento del prezzo

Le condizioni economiche di cui alla presente offerta, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, saranno valide per 12 mesi dalla data di decorrenza. Entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità, Simecom S.r.l. potrà trasmettere una comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche per il periodo successivo alla scadenza, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente. Qualora Simecom S.r.l. non dovesse trasmettere entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità alcuna comunicazione di aggiornamento, le presenti condizioni economiche saranno applicate per successivi periodi di 12 mesi, fatta salva comunque la facoltà di Simecom S.r.l. di comunicare, prima di ciascuna scadenza contrattuale, un aggiornamento delle condizioni economiche con almeno due mesi di preavviso, fermo restando il diritto di recesso.



SIMECOM GREEN: Sottoscrivendo una nostra offerta, scegli di lasciare la tua impronta GREEN nel mondo. Nelle nostre offerte LUCE, l'energia elettrica viene prodotta interamente da fonti rinnovabili, **100% certificata** e senza nessun costo aggiuntivo per il Cliente. Simecom si impegna, infatti, all'annullamento di appositi certificati atti a garantire che, un quantitativo di energia elettrica, pari a quello prelevato dal Cliente, è stato prodotto da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, quali l'energia eolica o quella prodotta da fonti idriche.

Composizione del mix medio nazionale dei combustibili

Come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative a:

- Composizione del mix energetico dell'attuale contratto;
- Composizione del mix energetico iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2023, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 27 Giugno 2024;
- Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. nel 2023;

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%)	Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%)	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. (%)
	2023 (preconsuntivo)	2023 (preconsuntivo)	2023 (preconsuntivo)
Fonti rinnovabili	100,00 %	46,31 %	7,26 %
Carbone	0,00 %	5,27 %	18,91 %
Gas Naturale	0,00 %	42,99 %	62,16 %
Prodotti petroliferi	0,00 %	0,90 %	1,66 %
Nucleare	0,00 %	0,00 %	2,98 %
Altre fonti	0,00 %	4,53 %	7,03 %

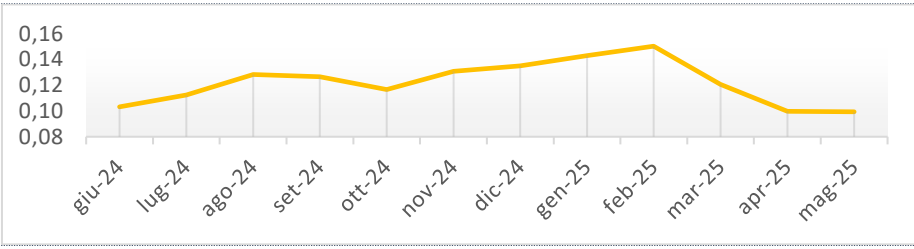
Data _____

Firma del Cliente _____

**Scheda Sintetica di Offerta a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica – Clienti Non Domestici****EASY CLICK P.IVA –****Cod. Offerta: 000224ESVFL01XXNV2506EVWPUN3FA00****OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 07/04/2025 AL 06/07/2025**

Venditore	Simecom S.r.l., www.simecom.it Numero telefonico: 800 422 040 Indirizzo di posta: via Rampazzini, 7, 26013 Crema (CR) Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it
Durata del contratto	Indeterminata
Condizioni dell'offerta	-
Metodi e canali di pagamento	Domiciliazione bancaria
Frequenza di fatturazione	Bimestrale: se consumo annuo atteso ≤500 kWh, altrimenti Mensile
Garanzie richieste al cliente	-

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia	Prezzo Variabile	
Indice	Costo per consumi	
Periodicità Indice	PUN	
Grafico Indice (12 mesi)	Mensile	
		
Totale	PUN + 0,0222 €/kWh**	
Costo Fisso anno		Costo per Potenza Impegnata
50,0 €/anno*		0,00 €/kW*
Altre voci di costo	Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione nonché gli oneri UC3 e UC6 così come definiti dall'ARERA ai sensi del TIT e del TIME. Le componenti ASOS e ARIM così come definite ai sensi del TIT. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici.	
Imposte	IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di energia elettrica (accise e addizionali provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it ;	
Sconti e/o bonus	Nessuno	
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	Nessuno	
Durata condizioni e rinnovo	Aggiornamento del Costo per consumo al tredicesimo mese	
Altre caratteristiche	Nessuna	

*Escluse imposte e tasse; ** Dato comprensivo dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento e capacity market così come applicati da Terna all'utente del dispacciamento

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al seguente indirizzo: via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038 o, in alternativa, utilizzando la casella di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it . La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.
Attivazione della fornitura	L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. Sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera AEEGSI del 19 giugno 2007 n. 333/07, comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C ("TIC") della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/15, e sue successive modifiche, nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, di cui all'art. 11 dell'allegato A ("TIV") della delibera AEEGSI del 19 luglio 2012 n. 301/12, e sue successive modifiche.



Dati di lettura	Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media ponderata utilizzando la formula: $Peak = F1 \cdot 1,00 + F2 \cdot 0,12 + F3 \cdot 0,02$; $Off\ Peak = F1 \cdot 0,00 + F2 \cdot 0,88 + F3 \cdot 0,98$.
Ritardo nei pagamenti	Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 4,5 punti percentuali

MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO	
Modalità e tempistiche	Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere, rilasciando al nuovo Fornitore, apposito mandato a recedere dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione.
Onere di recesso anticipato	Nessuno

OPERATORE COMMERCIALE	
Codice identificativo o nominativo	Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Condizioni Economiche dell'offerta – Condizioni Generali del Contratto – Informativa sul trattamento dei dati personali

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.



Condizioni Generali del Contratto – Clienti Non Domestici

Art. 1. Definizioni

Fornitore: Simecom S.r.l. con sede legale e operativa in Via Rampazzini 7, Crema (26013 - CR), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona, REA 157175, C.F. e P.IVA 01274520194. • **Ciente:** il soggetto che richiede a Simecom S.r.l. la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale attraverso la sottoscrizione di una Proposta di Contratto. • **Contratto:** l'accordo di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale conclusi tra le Parti, costituiti dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Economiche. • **Distributore:** azienda che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas, per la consegna ai clienti finali. • **Contatore o Gruppo di Misura:** lo strumento di misurazione dei consumi di energia elettrica/gas naturale installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. • **POD:** punto di prelievo dalla rete elettrica, dove il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica. • **Punto di riconsegna o PDR:** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente, dove il Fornitore mette il gas naturale a disposizione del Cliente. • **REMI:** impianti di regolazione e misura identificati da un codice alfanumerico che li individua univocamente nel quale avviene la consegna del gas naturale in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore. • **Impianto interno del Cliente:** complesso di tubazioni/cavi ed accessori che distribuiscono l'energia/gas naturale dal punto di prelievo/riconsegna agli apparecchi utilizzatori. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. • **PCS (Potere calorifico Superiore):** la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante di uno smc di gas, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente. • **Supporto durevole:** è ogni strumento cartaceo e/o elettronico che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra dei supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica. • **Mercato libero:** è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o gas naturale. • **Autorità (ARERA):** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le deliberi dell'ARERA citate nelle presenti Condizioni Generali sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono reperibili sul sito www.arera.it e devono intendersi come comprendenti eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1. Oggetto del presente contratto è la fornitura disgiunta di energia elettrica e/o gas naturale presso l'indirizzo/i di fornitura e il/i punto/i di prelievo/riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto. La fornitura deve essere utilizzata esclusivamente per gli usi per i quali è richiesta e non può essere ceduta a terzi. Il Cliente si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione relativa ai dati forniti nella Proposta contrattuale. • **2.2.** Per potere attivare la fornitura l'impianto interno del Cliente deve essere allacciato alla rete di distribuzione locale. • **2.3.** Il Contratto rispetta il Codice di condotta commerciale (delibera ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii). • **2.4.** In caso di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Contratto sarà coerente con la relativa disciplina stabilita dall'ARERA e sarà soggetto alla verifica e al controllo della predetta Autorità. Esso sarà comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto.

Art. 3. Proposta di Contratto. Accettazione. Condizioni per l'attivazione della fornitura

3.1. Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore e allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto al Cliente, in forma cartacea o elettronica, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'inizio effettivo da parte del Fornitore. Per i contratti conclusi telefonicamente l'adesione avviene con il consenso del Cliente con la registrazione telefonica. La proposta è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. • **3.2.** Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione di Simecom S.r.l. L'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti circostanze: a) nel caso di nuova attivazione, subentro o voltura, al buon esito dell'attivazione o riattivazione, da parte del Distributore competente, della somministrazione di gas/energia elettrica secondo i tempi e modalità previste dalla normativa di settore; b) alcun punto di prelievo o di riconsegna, elencato nella Proposta di Fornitura, non risulti sospeso per morosità od oggetto di richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura; c) il Cliente abbia regolarmente costituito il deposito cauzionale previsto dall'art. 8, nel caso in cui Simecom S.r.l. l'abbia richiesto; d) in caso di cambio di fornitore, sia interamente decorso il termine di preavviso ai sensi della delibera ARERA n. 302/2016/R/com; e) siano stati completati i lavori eventualmente necessari ad attivare la fornitura; f) nel caso di fornitura di gas naturale per un nuovo impianto, o per un impianto trasformato o modificato, la verifica di sicurezza compiuta dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas e ss.mm.ii abbia dato esito positivo; g) il Cliente dimostri di avere la piena disponibilità dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, fornendo tutta la documentazione necessaria. Il Contratto è risolutivamente condizionato all'omesso verificarsi delle suddette condizioni entro il termine di trenta giorni dalla sua conclusione. Qualora anche una sola delle suddette circostanze non si verifichi entro il predetto termine, il Contratto, se concluso, si risolverà di diritto. Sarà altresì facoltà di Simecom S.r.l. recedere in qualunque momento dal Contratto qualora i crediti maturati o maturandi a favore di Simecom S.r.l. ed aventi titolo nel Contratto non possano formare oggetto di cessione ad un intermediario finanziario nell'ambito di operazioni di anticipazione, ovvero di fattorizzazione, ovvero di assicurazione del pagamento da parte del Cliente.

Art. 4. Trasporto e distribuzione

4.1. Al fine di dare esecuzione al Contratto, Simecom S.r.l. stipulerà per conto del Cliente, che le conferisce a tal fine mandato, i contratti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica/gas naturale, compresa la rilevazione dei consumi e la connessione, e gestirà tali contratti, compiendo tutto quanto necessario anche secondo le richieste del gestore della rete e/o del Distributore. Salvo quello per la gestione del servizio di connessione, i mandati suddetti sono da considerarsi a titolo gratuito. • **4.2.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle deliberi dell'ARERA n. 237/00, 170/04, 569/2019/R/gas, ARG/gas 737/2022/R/gas e 138/03. Per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, sarà riconosciuto al Fornitore stesso un corrispettivo fisso di importo pari a 23 euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti operazioni: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. • **4.3.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, sono a carico del Cliente i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia somministrata, nonché gli oneri di connessione. In relazione al servizio di dispacciamento, salvo modifiche della normativa vigente, l'importo addebitato al Cliente viene determinato in base ai corrispettivi unitari previsti congiuntamente dagli allegati A della delibera ARERA n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (quest'ultima denominata "TIS"). Tali corrispettivi sono applicati all'energia prelevata, maggiorata dei fattori di perdita convenzionali di cui alla Tabella 4, lettera A, allegata al TIS. Il corrispettivo di cui all'art. 40 del già menzionato allegato A della delibera ARERA n. 111/06 è pari a due millesimi di euro per ogni chilowattora prelevato maggiorato delle perdite di rete. Per quanto concerne gli art. 41 e 43 della medesima delibera, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare tali oneri. I corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura sono fissati (sempre salvo modifiche regolamentari) nell'allegato A della delibera ARERA n. 568/2019/R/ee

("TIT"). • **4.4.** In riferimento, sempre, alla fornitura di energia elettrica, le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera ARERA n. 333/07 comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C della delibera ARERA del n. 568/2019/R/ee ("TIC") nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, all'art. 11 dell'allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/ee ("TIV").

Art. 5. Sicurezza

5.1. Il Cliente dichiara che l'impianto interno è stato realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. La conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore competente per territorio, consentendo all'impresa di Distribuzione l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; il Cliente risponde, pertanto, degli eventuali danni arrecati dall'incuria o dalle intemperie.

Art. 6. Inizio e modalità della fornitura

6.1. La fornitura di energia elettrica/gas naturale inizia nella data indicata nella Proposta di Contratto, compatibilmente con la normativa vigente sui termini per l'attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, ovvero con le disposizioni del contratto con il precedente fornitore e sempre che si siano avverate le condizioni di cui all'art. 3.2 e dopo che tale termine sia interamente decorso. Se la data indicata nella Proposta di Contratto non è compatibile con quella di attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, la fornitura ha inizio nella prima data utile e il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente, specificando le cause del cambiamento di data. • **6.2.** La fornitura di energia elettrica/gas naturale avverrà con continuità. Il Cliente riconosce che Simecom S.r.l. non ha alcuna responsabilità in caso di riduzione o sospensione del servizio effettuato, con o senza preavviso, dalla società di Distribuzione o dalla società di Trasporto (ad esempio a causa di lavori programmati sulle condotte gas o per ragioni di sicurezza o cause di oggettivo pericolo). Tali eventuali interruzioni e/o limitazioni nella somministrazione non daranno in alcun modo diritto al Cliente di richiedere il risarcimento di eventuali danni nei confronti di Simecom S.r.l., né riduzioni degli importi dovuti. Non sarà, inoltre, responsabilità del Cliente la sospensione programmata o la riduzione della fornitura dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. • **6.3.** Gli aspetti qualitativi della somministrazione di energia elettrica/gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore o dal gestore della rete e sono regolati, oltre che dalla normativa di settore, dai contratti di trasporto e dispacciamento/distribuzione stipulati per conto del Cliente ai sensi dell'art. 4. Il Fornitore non è perciò in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivanti al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione. In riferimento alla fornitura di energia elettrica la qualità del servizio riguarda, ad esempio, la variazione di tensione, eventuali microinterruzioni nella fornitura, lo stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, le modifiche all'allacciamento della rete stessa, ecc.; in riferimento alla fornitura di gas naturale gli aspetti qualitativi concernono, ad esempio, la pressione del gas, comprese le sue variazioni, lo stato di manutenzione della rete, ecc. • **6.4.** Le caratteristiche del gas naturale fornito potranno subire variazioni nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il gas naturale verrà consegnato presso i siti REMI/PDR indicati dal Cliente, al valore di pressione minima indicato dal Distributore. Il calcolo del PCS effettivo del gas naturale somministrato, necessario per calcolare il corrispettivo dovuto in quanto il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche è stabilito considerando un gas naturale avente un certo valore di PCS, verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal Trasportatore nazionale secondo quanto stabilito dal Codice di rete. • **6.5.** Sono di esclusiva competenza del Distributore anche gli aspetti riguardanti la correttezza della rilevazione dei consumi del Cliente. Questi può richiedere in ogni momento al Fornitore la verifica della regolarità della rilevazione, compresa la verifica del gruppo di misura, tramite la compilazione e l'invio (a mezzo raccomandata AR, o e-mail con conferma di ricezione), agli indirizzi indicati dall'art. 16, dell'apposito modulo disponibile sul sito internet www.simecom.it. In caso di riscontro di errori da parte del Distributore il Fornitore rettifica, nei limiti indicati dal Distributore stesso e nei termini di cui all'art. 9.5, i consumi fatturati al Cliente. La richiesta di verifica non esime il Cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse dal Fornitore, con le modalità e alle scadenze indicate dall'art. 9. In caso di mancata osservanza, da parte del Distributore, degli standard di qualità di sua competenza, il Fornitore inserirà nelle fatture gli indennizzi ricevuti dal Distributore stesso, ai sensi della normativa di settore, come importi a credito del Cliente.

Art. 7. Condizioni Economiche di fornitura del servizio

7.1. Le Condizioni Economiche di fornitura del servizio, al netto di qualsiasi imposta o tributo che la legge pone a carico del Cliente, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto. Sono inoltre a carico del Cliente tutti i costi sostenuti da Simecom S.r.l. nei confronti del Distributore indicati nell'art. 4, nonché i costi per le verifiche di sicurezza degli impianti effettuate dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas, così come specificati nell'art. 8 dell'allegato A alla delibera stessa. • **7.2.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, saranno conteggiate nei corrispettivi dovuti le perdite di rete nonché ogni altro onere, anche fiscale, corrispettivo, maggiorazione o componente tariffaria, ecc., stabiliti dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti. A titolo di esempio, sono a carico del Cliente le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilati, gli oneri di misura, trasmissione, aggregazione misure, commercializzazione e vendita di cui all'art. 1 dell'allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/ee ("TIV"), inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva. Il prezzo e gli oneri di cui si è detto sono al netto delle imposte. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione e dall'applicazione della delibera ARERA ARG/elt n. 191/09 ("Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali") sono a carico del Cliente. Per rispetto degli adempimenti introdotti dall'art. 11 del D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Condizioni Economiche. • **7.3.** Eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali di cui gode il Cliente dovranno essere comunicate a Simecom S.r.l., giacché altrimenti ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Per quanto riguarda le accise e le relative addizionali, esse verranno calcolate sulla base delle dichiarazioni fornite dal Cliente nella Proposta di Contratto. In applicazione della normativa vigente, gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come industriali verranno equiparati a quelli civili e tassati con la relativa aliquota. Del pari, nel caso di dichiarazioni assenti inesatte, il gas naturale si intenderà fornito al Cliente per usi civili, con applicazione di accisa e addizionali previste per tali usi. • **7.4.** Il Cliente, consapevole che le sue dichiarazioni influiscono sul regime tariffario e fiscale della fornitura di energia elettrica/gas naturale, si assume ogni responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni stesse e si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione dei suoi dati anagrafici e fiscali e ogni modifica d'uso dell'energia elettrica/gas naturale rilevante per la determinazione dei corrispettivi e delle imposte. Qualora dovessero emergere difformità tra quanto dichiarato dal Cliente e la situazione reale, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, nonché le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Simecom S.r.l. dovesse essere tenuta a pagare a qualunque amministrazione competente.

Art. 8. Forme di garanzia richieste al Cliente



8.1 A garanzia degli adempimenti previsti nel presente contratto, secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, Simecom S.r.l. potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale potrà essere adeguato nel corso del contratto e sarà rimborsato - maggiorato degli interessi legali e decurtati eventuali importi dovuti dal Cliente a Simecom S.r.l. - nella fattura di chiusura del rapporto di fornitura. Simecom S.r.l. potrà inoltre richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, la prestazione di fidejussione o di garanzia assicurativa a prima richiesta. In caso di mancato pagamento integrale anche solo di una fattura, e ferma restando l'applicazione dell'art. 10, Simecom S.r.l. potrà trattenere l'importo versato a titolo di cauzione o escutere la garanzia fidejussoria o assicurativa. Nel caso di trattenuta dell'importo versato il Cliente dovrà ricostituire la garanzia nel termine assegnatogli da Simecom S.r.l. • **8.2.** Il Fornitore ha facoltà di chiedere al Cliente, in ogni momento dopo la conclusione del contratto, la prestazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa qualora si verificano fatti (come il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, il mancato pagamento delle fatture di consumo al Fornitore uscente dopo la data di richiesta switching, la scoperta dell'esistenza di obbligazioni del Cliente nei confronti del Fornitore precedente, ecc.) che rendano incerto l'adempimento delle obbligazioni derivanti al Cliente dal presente Contratto. • **8.3.** Le fidejussioni di cui alle clausole precedenti, dovranno avere efficacia per 15 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura con successivi rinnovi annuali da effettuarsi durante tutta la durata del Contratto. In caso di fidejussione prestata ai sensi dell'art. 8.2, il Fornitore ha facoltà di indicare, nella comunicazione con cui richiede al Cliente di rilasciare la fidejussione, un diverso termine di efficacia. • **8.4.** Il Cliente si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione indicata dall'Istituto di credito o dalla società di factoring scelti dal Fornitore, al fine di consentire la cessione in massa dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, nel caso in cui il Fornitore stesso ne faccia richiesta.

Art. 9. Rilevazione dei consumi e fatturazione

9.1. L'attività di misura è di competenza del Distributore. • **9.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, la quantificazione dei consumi avverrà secondo il criterio delle fasce orarie F1, F2 ed F3 oppure delle fasce "Peak - off Peak". Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono costituite, rispettivamente, dalle "ore di punta" (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì), dalle "ore intermedie" (dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del sabato) e dalle "ore fuori punta" (dalle ore 23.00 alle ore 7.00 dal lunedì al sabato e in tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Le fasce "Peak - Off Peak" comprendono due sole fasce orarie: la fascia dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica). Nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire dati di consumo ripartiti secondo le fasce orarie indicate nelle Condizioni Economiche, il Fornitore applicherà il metodo della media ponderata utilizzando la formula: $Peak = F1 \cdot 1,00 + F2 \cdot 0,12 + F3 \cdot 0,02$; $Off\ Peak = F1 \cdot 0,00 + F2 \cdot 0,88 + F3 \cdot 0,98$. • **9.3.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, la lettura diretta del Contatore avviene secondo le periodicità stabilite dalla delibera ARERA n. 117/2015/R/gas "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014". • **9.4.** In caso di mancata raccolta dei dati di misura da parte del Distributore secondo le tempistiche richieste dalla normativa di settore, al Cliente titolare di POD/PDR dotato di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, Simecom S.r.l. darà apposita comunicazione nella prima fattura utile, in modo che il Cliente possa comunicare i dati di consumo rilevati con autolettura. Al riguardo Simecom S.r.l. mette a disposizione un servizio per la comunicazione dell'autolettura da parte del Cliente tramite numero verde dedicato e riportato nei documenti di fatturazione. L'autolettura è valida ai fini di fatturazione a conguaglio solo nel caso in cui il Cliente effettui la comunicazione entro, e non oltre, il periodo indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione diretta. Qualora Simecom S.r.l. riscontrerà la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente oppure manchi la disponibilità della lettura reale, verrà indicato in fattura il consumo stimato in base ai consumi storici e al profilo di prelievo standard. • **9.5.** Il Cliente può richiedere a Simecom S.r.l. la verifica della correttezza nella misura dei consumi effettuata dal Distributore. La richiesta di verifica non sospende l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento delle fatture entro la data di scadenza. Nel caso in cui l'esito della verifica sia sfavorevole al Cliente, le relative spese gli saranno addebitate secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 569/2019/R/gas. Eventuali errori di misura daranno luogo a conguaglio; in tal caso, le somme dovute dal/ai Cliente per effetto del conguaglio non saranno produttive di interessi. Saranno invece dovuti eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi. Il Fornitore e il Cliente, direttamente o tramite loro incaricati, hanno diritto di accedere al Gruppo di Misura per la verifica dell'attendibilità e dell'uniformità degli strumenti di misura. • **9.6.** Il Gruppo di Misura potrà essere spostato, modificato o rimosso solo a seguito di disposizione del Distributore. È fatto divieto al Cliente di manomettere o alterare il Gruppo di misura, di destinare l'energia elettrica/gas naturale a luoghi e/o usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, di effettuare prelievi in eccedenza rispetto alla potenza massima installata e di sottrarre energia elettrica/gas naturale. In caso di manomissione o alterazione del Gruppo di Misura o di violazione di uno qualunque degli altri divieti previsti nel presente articolo, Simecom S.r.l. potrà risolvere il contratto di diritto, ferma restando la responsabilità del Cliente per tutti i danni arrecati a Simecom S.r.l. o a terzi, e fatto salvo l'obbligo del Cliente stesso di procedere al pagamento dell'energia elettrica/gas naturale effettivamente somministrata e/o sottratta. Eventuali perdite degli impianti a valle del Gruppo di Misura non saranno detratte dai consumi rilevati dal contatore stesso. • **9.7.** La fatturazione avverrà con la frequenza minima prevista dalle disposizioni dell'ARERA. Eventuali modifiche nella frequenza della fatturazione verranno comunicate dal Fornitore anche attraverso note inserite o allegate alle fatture. Il Cliente è tenuto al pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura. Tale termine non sarà inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture tramite bollettino MAV, sportelli bancari, mandato SEPA o direttamente presso gli Uffici di Simecom S.r.l. tramite carta di credito, carta di debito e carte prepagate. Il pagamento deve riguardare l'intero importo indicato in fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti. L'eventuale revoca del mandato SEPA da parte del Cliente dà diritto al Fornitore di richiedere al Cliente, se non l'abbia già fatto, la prestazione di idonea cauzione a garanzia dei pagamenti dovuti. Eventuali richieste di rimborso effettuate dal Cliente ai sensi del D.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 11 (in Gazz. uff. n. 36/2010, suppl. ord. n. 29) danno diritto al Fornitore di addebitare al Cliente ogni esborso effettuato a qualunque titolo in conseguenza di tali richieste. • **9.8.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, se il Cliente proviene dal mercato della salvaguardia e il Fornitore uscente cede a Simecom S.r.l., nei termini previsti dalla normativa vigente, i crediti relativi alle ultime due fatture eventualmente non pagate, Simecom S.r.l. avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli importi corrisposti al fornitore uscente, compresi gli interessi, tramite addebito o nella fattura di consumo immediatamente successiva alla comunicazione di cessione del credito oppure attraverso un documento contabile ad hoc. • **9.9.** Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importo complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. • **9.10.** Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

Art. 10. Interessi di mora e sospensione della fornitura per morosità

10.1. Il pagamento delle fatture dopo la data di scadenza, anche se dovuto a ritardi e/o disguidi del mandato SEPA, oppure il pagamento parziale, comportano l'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 4,5 punti percentuali. Il Fornitore addebiterà al Cliente moroso 10,00 euro, per ogni operazione di diffida di pagamento, e le spese di sollecito e di esazione eventualmente dovute. • **10.2.** Decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura il Fornitore metterà in mora il Cliente tramite l'invio di una Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC, se attivata dal Cliente), nella quale sarà indicato: a) il termine per il pagamento pari ad almeno 15 giorni dalla data di formale ricezione della raccomandata; b) la possibilità per il Fornitore di incassare l'eventuale cauzione versata dal Cliente, con obbligo per lo stesso di reintegrarla entro 10 giorni dal suo incasso a pena di sospensione della fornitura (ove legalmente possibile); c) la necessità per il Cliente di provare il pagamento (anche tardivo) con invio di appositi giustificati al

Fornitore; d) l'avviso di addebito di interessi di mora al saggio previsto al precedente comma 10.1 delle presenti condizioni generali. Il Fornitore consegnerà la comunicazione di messa in mora al vettore postale entro tre giorni lavorativi dalla data della sua emissione. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni indicato nella lettera di messa in mora, il Fornitore potrà imputare al pagamento la cauzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto (comprendente interessi e spese). Decorsi 10 giorni lavorativi dallo scadere del termine ultimo di pagamento senza che il Cliente abbia comunicato per iscritto al Fornitore l'avvenuto pagamento o abbia provveduto alla reintegrazione della garanzia, allegando i relativi documenti comprovanti, il Fornitore inoltrerà al Distributore competente la richiesta di sospendere la fornitura (ove legalmente possibile). • **10.3.** Il mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora comporterà per il Cliente il diritto agli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente: € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. In tali casi al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti e nell'ammontare stabilito dall'ARERA. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a 10 giorni dalla data di scadenza del pagamento. • **10.4.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, ai sensi della delibera ARERA 258/2015/R/com, se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, ai clienti morosi connessi in bassa tensione verrà in un primo momento ridotta la potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se la morosità persiste decorsi 10 giorni dalla riduzione la fornitura verrà sospesa. Anche in questo caso le spese per la sospensione e per l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente. La sospensione non si applica ai Clienti non disalimentabili e, in caso di morosità, il Fornitore si atterrà alla normativa vigente (art. 23, all. A, della delibera ARERA 258/2015/R/com). • **10.5.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, Simecom S.r.l. non sospenderà la fornitura limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della delibera ARERA n. 229/01. • **10.6.** Simecom S.r.l. potrà sospendere la fornitura, ovvero richiedere la sospensione della fornitura al Distributore, anche senza preavviso, nel caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica/gas naturale, manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti e dell'energia elettrica/gas naturale in modo non conforme al Contratto. Al fine di esercitare le prerogative stabilite nel presente articolo (sospensione della fornitura) il Fornitore avrà diritto, anche tramite terzi incaricati e/o il Distributore, di accedere ai locali nei quali si trova il contatore. Il Cliente che in violazione del presente obbligo, impedisca l'accesso agli incaricati del Fornitore, verrà avvisato della mancata lettura e mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo PEC, se attivata dal Cliente), nella quale verrà invitato a fare accedere gli incaricati ad una data prestabilita dal Fornitore, con possibilità di spostare tale data previo accordo diretto con gli incaricati del Fornitore medesimo. Successivamente, in caso di perdurante impossibilità ad accedere ai locali contatore per fare la relativa lettura, il Cliente dovrà pagare una penale così calcolata: M (media giornaliera della componente materia prima del mese precedente) * G (numero dei giorni intercorrenti tra il primo tentativo di distacco e la data di sospensione e di richiesta della penale). Resta pregiudicato il diritto di Simecom S.r.l. di agire presso l'Autorità competente e di ottenere anche il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11. Standard specifici di qualità commerciale

11.1. L'ARERA ha definito, con le delibere ARG/gas n. 569/2019/R/gas e ARG/com n. 413/2016/R/com, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di Distribuzione e di Vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, prevedendo la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte di tutte le imprese di Distribuzione e delle società di Vendita. Simecom S.r.l. assicura a tutti i Clienti finali standard di qualità. I livelli di qualità e gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo per la violazione degli standard di qualità commerciale sono indicati nell'informativa di cui all'Allegato Livelli di qualità commerciale di vendita energia elettrica e gas.

Art. 12. Durata e recesso unilaterale. Clausola risolutiva espressa

12.1. Il contratto è a tempo indeterminato. Dopo l'attivazione della fornitura il Cliente può recedere nei termini e nei limiti di seguito indicati. • **12.2.** I Clienti alimentati solo in bassa tensione oppure, nel caso di gas naturale, con consumi anche nel loro complesso non superiori a 200.000 smc/anno, possono recedere dal contratto per cambiare fornitore, con le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com entro e non oltre il 10 giorno del mese precedente la data di cambio fornitura. Il Cliente dovrà avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso. • **12.3.** Il Cliente che abbia almeno un punto di prelievo alimentato in media o alta tensione o, nel caso di gas naturale, abbia consumi, anche complessivi, superiori a 200.000 smc/anno può esercitare la facoltà di recesso solo con preavviso minimo di dodici mesi. • **12.4.** Nel caso in cui il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura il preavviso è di un mese. Simecom S.r.l. predisporrà l'intervento di cessazione nei tempi e con modalità conformi a quanto previsto dalle delibere ARERA n. 569/2019/R/gas e n. 566/2019/R/ee. Per l'intervento di cessazione Simecom S.r.l. addebiterà al Cliente le relative spese nei limiti dei costi effettivamente addebitati dal Distributore. Il Cliente resta responsabile dei consumi di gas naturale e di quanto altro dovuto nel caso in cui non provveda a disdire la fornitura e nel caso in cui pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. • **12.5.** Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto con Simecom S.r.l., il Cliente cambi fornitore senza rispettare i termini e/o le modalità di comunicazione del recesso di cui alle clausole precedenti, Simecom S.r.l. potrà chiedere al Cliente l'eventuale maggior danno, patito a seguito della violazione delle norme sul recesso. • **12.6.** Simecom S.r.l. potrà recedere dal contratto con preavviso di sei mesi. • **12.7.** I termini di preavviso di cui ai punti precedenti avranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, salvo il caso del recesso per cessazione della fornitura, il cui termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte di Simecom S.r.l. • **12.8.** Il recesso del Cliente ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali va effettuato con le modalità di cui al presente articolo, entro un mese dal ricevimento della proposta di variazione. In tal caso il contratto rimane in vigore sino alle ore 24.00 del giorno precedente la data in cui la variazione sarebbe stata applicata. • **12.9.** Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura per morosità o dalla cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione. Darà inoltre luogo alla risoluzione di diritto del contratto, sempre ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale o delle garanzie previste all'art. 8, la modifica, rimozione, spostamento o manomissione del contatore, l'uso del gas/elettricità in luoghi o per usi diversi da quelli previsti nel Contratto, la non veridicità dei dati forniti dal Cliente ovvero la mancata comunicazione di eventuali variazioni, l'inserimento del Cliente nel registro dei protesti. • **12.10.** Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per lettera raccomandata AR.

Art. 13. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Applicazione automatica di condizioni contrattuali

13.1. Qualora nel periodo di validità del Contratto si renda necessaria da parte di Simecom S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole contrattuali ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta commerciale, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, riportante: l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza; la relativa decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche; le modalità e i termini per la comunicazione da parte del Cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo delle condizioni economiche e della conseguente volontà di esercitare il recesso; il nuovo codice offerta risultante dal medesimo rinnovo delle condizioni economiche; la stima della spesa annua conseguente alle nuove condizioni economiche (escluse le imposte), nonché la variazione stimata della spesa



annua rispetto alle condizioni precedenti, nel caso di aumento dei corrispettivi unitari; il riferimento al Portale Offerte Luce e Gas per consentire un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti sul mercato libero sulla base del proprio consumo effettivo, sul sito internet: www.ilportaleofferte.it. Il termine di preavviso ha inizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Cliente ha ricevuto la proposta di variazione. Tale proposta si considera ricevuta decorsi dieci giorni dal suo invio. • **13.2.** Ai sensi della normativa vigente, il Cliente che non concordi con le modifiche proposte può recedere dal Contratto con comunicazione da inviare con raccomandata A/R entro un mese dal ricevimento della proposta di modifica. • **13.3.** Se il Cliente non recede validamente dal Contratto o, se del caso, non chiede di essere servito alle condizioni del mercato tutela della vulnerabilità, le nuove condizioni si intendono efficaci (con abrogazione di quelle incompatibili) a partire dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle stesse nel caso del gas naturale, e dalle ore 00.00 nel caso dell'energia elettrica. In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico il Cliente è informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., eventuali condizioni imposte dalla legge o da provvedimenti delle Autorità competenti sono inserite di diritto nel Contratto, anche in sostituzione di clausole difformi.

Art. 14. Foro competente

14.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Simecom S.r.l. in relazione al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio eletto del Cliente.

Art. 15. Cessione del contratto

15.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Simecom S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., o ad altra impresa autorizzata alla vendita di energia elettrica/gas naturale senza necessità di richiedere preventivo consenso al Cliente. Resta inteso che la cessione, che verrà tempestivamente comunicata al Cliente, non comporterà un aggravio dei costi o condizioni meno favorevoli. Il Cliente non potrà cedere il presente contratto senza il consenso di Simecom S.r.l.

Art. 16. Comunicazioni. Informazioni e reclami.

16.1. Le comunicazioni previste nel presente Contratto dovranno essere inviate a Simecom S.r.l., Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR). La casella di posta elettronica, per le comunicazioni in via telematica, è la seguente: servizioclienti@simecom.it. • **16.2.** Le comunicazioni al Cliente potranno essergli inviate a qualsiasi indirizzo o recapito, anche di posta elettronica, indicati, nella Proposta di Contratto. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Simecom S.r.l. eventuali variazioni, giacché in caso contrario le comunicazioni trasmesse a tali indirizzi e recapiti, anche ove non più attuali, si considerano validamente inviate. Simecom S.r.l. potrà inoltre inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se non indicato nella Proposta di Contratto. • **16.3.** Le richieste di informazioni o di rettifica e i reclami possono essere inviati a Simecom S.r.l. in qualunque momento, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli locali aperti al pubblico o scaricabile dal sito web www.simecom.it. In ogni caso il Cliente può inoltrare reclamo con qualsiasi modalità che consenta di accertarne la data di ricevimento e che contenga i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi). Salvo diversa indicazione nelle fatture di pagamento, i reclami, le richieste di informazioni e/o di rettifica dovranno essere inviate a Simecom S.r.l. - Servizio clienti e gestione reclami, Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), o all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@simecom.it.

Art. 17 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

17.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>). Le modalità di richiesta e partecipazione alla conciliazione paritetica sono riportate nel relativo Regolamento disponibile sul sito internet all'indirizzo sopra riportato. • **17.2** Ai sensi di quanto previsto dalle delibere ARERA (delibera 209/2016/R/com e ss.mm.ii - TICO), l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.